

CONVENZIONE

TRA

INPGI "Giovanni Amendola" con sede in Roma, Via Nizza 35, in persona del legale rappresentante pro-tempore Dott. Andrea Camporese

E

FNSI con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 349 in persona del legale rappresentante pro-tempore Dott. Franco Siddi

NONCHE'

Associazione Lombarda Giornalisti, con sede in Milano, Viale Montesanto, 7 in persona del legale rappresentante pro-tempore Dott. Giovanni Negri.

Premesso

- che l' INPGI è una Fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato incaricata di pubbliche funzioni a norma dell'art 38 della Costituzione, con autonomia gestionale, organizzativa e contabile, avente per scopo la previdenza e l'assistenza a favore degli iscritti nell'albo dei Giornalisti e nel Registro dei Praticanti tenuti dall'ordine dei Giornalisti, alle condizioni e nei limiti previsti dalle vigenti normative e dallo Statuto;
- che l'art. 4 dello Statuto dell'INPGI prevede l'istituzione di un Ufficio di corrispondenza per ciascuna delle circoscrizioni in cui è suddiviso il territorio nazionale, con relativa nomina del fiduciario avente i requisiti, i compiti e le mansioni previste dallo Statuto stesso;
- che la FNSI è il Sindacato unico ed unitario dei Giornalisti Italiani, avente per scopo statutario quello di assicurare la più ampia tutela sindacale, previdenziale ed assistenziale ai Giornalisti iscritti;
- che l'Associazione Lombarda Giornalisti è l'organismo al quale sono iscritti tutti i Giornalisti appartenenti alla circoscrizione della Lombardia e come tale essa è federata nella FNSI ed ha tra i propri compiti quello di assicurare la miglior tutela dei Giornalisti ad esso iscritti sia sotto il profilo sindacale che sotto quello previdenziale ed assistenziale;
- che il citato art. 4 dello Statuto dell' INPGI prevede che il funzionamento degli Uffici di corrispondenza venga assicurato mediante convenzioni stipulate dall'INPGI con le Associazioni Regionali di Stampa federate nella FNSI e con la stessa FNSI;
- che sono intercorsi accordi tra le parti tesi, ai fini della miglior tutela dei Giornalisti iscritti, a coordinare i compiti e gli adempimenti degli Uffici Regionali di corrispondenza nonché ad assicurare ai medesimi la necessaria assistenza tecnica e logistica;
- che è stato concordemente ritenuto come il miglior funzionamento dei predetti Uffici di corrispondenza contribuisce a rendere effettiva ed efficiente la tutela dei diritti e delle aspettative degli iscritti e pertanto corrisponde ai migliori fini cui è indirizzata l'attività dei soggetti intervenienti alla presente Convenzione.

Tanto premesso, viene sottoscritto il presente accordo di cooperazione.

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
- 2) Le parti concordano che l'Ufficio di corrispondenza relativo alla circoscrizione della Lombardia abbia la propria sede presso i locali di Via Sandro Sandri, 2 a Milano.
- 3) Nello spirito della miglior collaborazione volto a rendere più possibile effettiva ed efficiente la tutela dei Giornalisti iscritti, le parti si impegnano a mettere a disposizione reciprocamente ogni dato, notizia, documento ed elemento di cui siano in possesso e che possa contribuire ad assicurare ai Giornalisti iscritti l'effettivo godimento delle proprie aspettative e diritti.
- 4) L' INPGI si impegna a garantire, tramite il proprio fiduciario nominato dal Consiglio di Amministrazione, la miglior cura dei rapporti tra l'INPGI ed i Giornalisti iscritti, assicurando il più diretto collegamento tra i medesimi e gli Uffici dell' INPGI incaricati di istruire ed evadere le domande e le richieste avanzate
- 5) La FNSI si impegna a svolgere opera di coordinamento tra l'attività svolta dall' INPGI e l'Associazione Lombarda Giornalisti aderendo alle richieste che verranno di volta in volta avanzate nell'interesse degli iscritti.
Si impegna altresì a svolgere opera di coordinamento tra lo stesso INPGI e tutte le altre Associazioni Regionali della Stampa con le quali o saranno stipulate Convenzioni analoghe alla presente, il tutto in vista di una armonizzazione dei risultati e dello sfruttamento delle sinergie a livello nazionale.
- 6) L'Associazione Lombarda Giornalisti si impegna ad assicurare il miglior funzionamento dell'Ufficio di corrispondenza dell' INPGI avvalendosi della propria esistente organizzazione ed in particolare a:
 - mettere a disposizione quanto potrà occorrere per il buon funzionamento dell'Ufficio ed il suo funzionale collegamento con l'Istituto, ivi comprese le apparecchiature informatiche necessarie per il collegamento on-line;
 - garantire, a mezzo dei propri incaricati, la copertura di servizi di segreteria nonché l'espletamento del lavoro esecutivo dell'Ufficio, entro i limiti di orario di ufficio.
- 7) A titolo di rimborso omnicomprensivo delle prestazioni poste a carico dell'Associazione Lombarda Giornalisti, l'INPGI corrisponderà all'Associazione stessa, in quattro rate trimestrali, la somma deliberata a inizio anno solare dal Consiglio di amministrazione quale tetto massimo erogabile. La liquidazione trimestrale avverrà a seguito di presentazione da parte del Fiduciario di una sintetica attestazione circa il buon funzionamento dell'Ufficio di corrispondenza.
- 8) L'Associazione Lombarda Giornalisti si impegna a corrispondere al Fiduciario e ai Vice Fiduciari una somma complessiva pari al 5% dell'importo annuo erogato dall'INPGI, a copertura forfettaria di ogni spesa che il Fiduciario e i Vice dovessero affrontare per gli spostamenti e per ogni eventuale altro contatto con gli iscritti.

9) Entro il 31 gennaio di ogni anno l'Associazione dovrà far pervenire all'INPGI un rendiconto dettagliato, sottoscritto dal legale rappresentante dell'Associazione, sull'utilizzazione del contributo corrisposto nel corso dell'anno precedente. Qualora il totale delle somme rendicontate fosse inferiore alla cifra annua deliberata dal Consiglio di amministrazione, l'INPGI provvederà ad effettuare il conguaglio in negativo sulla prima rata dell'anno successivo.


10) La presente Convenzione decorre dalla data del 1° gennaio 2010 e si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta che ognuna delle parti potrà indirizzare alle altre mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

11) La presente Convenzione sostituisce ogni altro accordo precedentemente sottoscritto tra le parti e che dovrà pertanto considerarsi, come in effetti viene, consensualmente risolto con effetto immediato contestualmente alla data di decorrenza del presente accordo.

Il Legale rappresentante INPGI

Il Presidente


(Dr. Andrea Camporese)



Il Legale rappresentante FNSI

Il Segretario Nazionale

(Dr. Franco Sidoti)



Il Legale rappresentante

Associazione Lombarda Giornalisti

Il Presidente

(Dr. Giovanni Negri)

